

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO) Tel. +39 011.9176666 Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO) Tel. +39 0125.4141 www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Registro contratti Asl to4 n/2023	
CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA	
PER LA FORNITURA DI ADESIVO SINTETICO CUTANEO E	
CHIRURGICO PER L'A.S.L. TO4, PER UN PERIODO 36 MESI PIU'	
EVENTUALI ULTERIORI 24 MESI DI RINNOVO	
TRA	
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (di seguito ASL TO4) con sede	
legale in Chivasso (TO), Via Po 11 (codice fiscale e partita IVA n°	
09736160012) nella persona di Ugo Pellegrinetti, domiciliata ai fini del	
presente atto presso la sede legale dell'ASL TO4, nella sua qualità di	
Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	
dell'Azienda medesima, in forza della deliberazione del Direttore Generale n.	
728 del 13/07/2021 acquisendo pertanto la competenza a stipulare	
direttamente in nome e per conto dell'Azienda i contratti di acquisizione e	
gestione logistica di beni e servizi	
E	
la Ditta, Via, PIva C.F,	
tel fax e-mail, iscritta alla C.C.I.A.A. di	
n, nella persona del Sig, nato a	
il, CF, domiciliato per l'atto presso la	
sede della ditta, che interviene nel presente atto in qualità di	
della ditta (di seguito anche Appaltatore, Fornitore e/o	
Impresa)	
PREMESSO CHE:	

- con deliberazione n. 939 del 28/11/2023 esecutiva ai sensi di legge, è	
stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 e	
s.m.i. per un periodo di mesi 36 mesi con possibilità di riaffidare per	
ulteriori 24 mesi, approvando nel contempo il bando di gara e il capitolato	
speciale.	
- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con	
determinazione della S.C. Acquisizione e gestione logistica beni e servizi	
dell'ASL TO4 n del è stata disposta l'aggiudicazione	
della fornitura suddetta;	
- l'Impresa ha prestato cauzione definitiva dell'importo di €	
(ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione ai sensi del Codice	
Contratti) prestata con fideiussione n del rilasciata da	
- l'ASL TO4 ha provveduto alla verifica del possesso in capo	
all'appaltatore aggiudicatario e (eventuale) al subappaltatore dei	
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs.	
36/2023 e smi. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, questa	
Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e smi, ha inviato la	
relativa richiesta al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli	
Interni, pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione	
risolutiva;	
- con determinazione n del è stato autorizzato il	
subappalto come segue:	
- (oppure)- l'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del	
subappalto;	

l'appaltatore ha rimborsato all'ASL TO4 le spese di pubblicità	
dell'estratto del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani, addebitate	
ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs36/2023, pari a €	
Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte	
integrante e sostanziale del presente contratto	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1. Oggetto	
Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di ADESIVO	
SINTETICO CUTANEO E CHIRURGICO PER LE AA.SS.LL. TO4 E	
CITTÀ' DI TORINO, PER UN PERIODO 36 MESI PIU' EVENTUALI	
ULTERIORI 24 MESI DI RINNOVO	
Le quantità riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, sono espresse a titolo indicativo, potendo l'Azienda	
Sanitaria ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o	
maggiori di quelli indicati, e l'Impresa dovrà eseguire puntualmente le	
forniture richieste di volta in volta.	
La Ditta aggiudicataria non potrà, comunque pretendere alcun risarcimento	
nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun	
acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate	
dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.	
Le caratteristiche della fornitura devono essere conformi a quanto riportato	
nel Capitolato speciale d'appalto. La fornitura è affidata ed assunta sotto	
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e	
modalità dedotte e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che si intende	
parte integrante del presente atto benché non allegato, nonché dagli atti che	
3	

servirono di base alla gara e che la ditta aggiudicataria della presente fornitura	
dichiara di conoscere, confermare ed accettare, con rinuncia a qualsiasi	
contraria eccezione.	
Art. 2. (Durata della fornitura)	
La fornitura in oggetto avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione	
del contratto, fatta salva la rinnovazione prevista all'articolo del disciplinare	
di gara. In tale caso, potranno essere eventualmente rinegoziate a favore di	
questa Azienda Sanitaria le condizioni contrattuali. L'opzione di rinnovo del	
contratto può essere esercitata dalla ASL TO4 un periodo di 24 mesi e per un	
importo calcolato con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara.	
L'ASL si riserva altresì il diritto di prorogare il rapporto contrattuale di	
quanto necessario per l'installazione degli eventuali sistemi subentranti	
(stesso fornitore o diverso); resta inteso che dovrà essere consentito al	
soggetto aggiudicatario subentrante il montaggio in parallelo di qualunque	
altra apparecchiatura che risultasse aggiudicata, in modo da consentire	
l'avvicendamento alla fine del periodo contrattuale.	
E' escluso ogni tacito rinnovo.	
Art. 3. (Importo contrattuale)	
L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo	
all'affidamento della presente fornitura, è di Euro € (Iva esclusa) .	
L'importo annuo è pari ad € (Iva esclusa)	
**(in caso di RTI) Art (Fatturazione e liquidazione a favore di	
raggruppamenti temporanei d'impresa)	
Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi	
finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti al raggruppamento	
4	

caranna affattuati dall'ASI TOA alla sagiatà (agno arunna/mandataria ) aha	
saranno effettuati dall'ASL TO4 alla società (capogruppo/mandataria) che	
emetterà fattura, salvo diverso accordo	
Art. 4. (Prezzi)	
I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariati per tutta la durata del	
contratto e si intendono comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati	
nel capitolato speciale con la sola esclusione dell'I.V.A.	
Art. 5. (Prezzi per confezione e variazione confezionamento)	
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, l'Impresa abbia l'esigenza	
di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno	
comunque fermi i prezzi unitari e i nuovi prezzi per confezione (arrotondati	
alla seconda cifra decimale) saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari, fissi	
ed invariabili in sede id gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il	
nuovo numero di pezzi per confezione. I nuovi prezzi per confezione e i nuovi	
codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordinativi emessi	
successivamente all'accettazione della variazione.	
Art 6. Revisione prezzi	
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in	
aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice	
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei	
tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e	
quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna	
annualità.	
In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento unilaterale del	
prezzo.	
E. C.	

## Art. 7. Direttore di esecuzione del contratto Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 dell'allegato 2.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del avvalendosi del Direttore dell'esecuzione nominato determinazione di aggiudicazione n\_\_\_\_\_ del In particolare il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e a titolo esemplificativo non esaustivo alla emissione degli ordinativi, liquidazione delle fatture, eventuale revisione prezzi nonché contestazione delle eventuali inadempienze riscontrate e applicazione delle eventuali penali. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al DM 49 del 7/3/2018 Art. 8. Verifica di conformità Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. La fornitura in oggetto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità,

6

si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo	
svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o	
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione	
definitiva").	
Art. 9. Consegna	
Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede indicata sull'ordine	
entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione (NB: non dal ricevimento)	
dell'ordine, che verrà trasmesso con sistemi di trasmissione informatizzati	
concordati con il fornitore, nelle quantità di volta in volta indicate.	
Sul documento di trasporto dovranno essere chiaramente indicate eventuali	
precauzioni o avvertenze particolari da attuare per la conservazione dei	
prodotti inviati, così come dovranno essere indicati il lotto di produzione e la	
data di scadenza dei prodotti inviati.	
Le consegne dei colli voluminosi dovranno avvenire con mezzi di trasporto	
dotati di sponda idraulica e la merce dovrà pervenire in imballi su pedane	
EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130	
cm. Qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce	
potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne	
non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione	
dell'Azienda Sanitaria. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà	
avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione	
dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della	
consegna.	
Le ditte aggiudicatarie non potranno pretendere un minimo fatturabile per	
ogni ordine emesso.	
7	
<i>'</i>	i .

Ogni consegna deve essere quindi preventivamente concordata con il servizio	
che emette l'ordine, con esclusioni di consegne in blocco.	
In caso di urgente necessità i prodotti ordinati dovranno essere consegnati	
entro 48 ore dalla richiesta fatti salvi i diversi termini che saranno	
eventualmente concordati. Qualora non sia possibile, il fornitore deve	
provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva	
della merce ordinata	
Art. 10. Trasferimento proprietà beni (materiale di consumo)	
La proprietà dei materiali oggetto della fornitura è trasferita all'Azienda	
Sanitaria dalla data di consegna nei locali dell'Azienda stessa. Restano	
pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni	
conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali	
dell'Azienda Sanitaria, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.	
Art. 11. (Acquisti sul libero mercato ed esecuzione in danno)	
Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a	
provvedere alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, è' facoltà	
dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari	
partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva	
disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne.	
In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale	
maggiore spesa.	
Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la	
merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente	
rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere	
all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori	
8	

spese.	
Art. 12. (Controlli sulle forniture)	
Agli effetti dei requisiti qualitativi e quantitativi della merce, resta inteso che	
la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà	
all'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria contraente che si	
riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa con "riserva di	
controllo" e la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo.	
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze qualitative e/o quantitative	
verranno tenuti a disposizione della ditta fornitrice e restituiti anche se tolti	
dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere al ritiro e alla	
sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. Nel caso la ditta non	
adempia al ritiro della merce difettosa o discordante, l'Azienda sanitaria ha	
facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di procedere allo smaltimento	
delle stesse.	
In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la	
corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati	
con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per eventuali analisi	
qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche	
rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, il	
fornitore deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri aventi i	
requisiti richiesti. L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità	
per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.	
Art. 13. (Sostituzione prodotti)	
Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio	
durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello	
9	
$\cdot$	

fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la	
sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione,	
mantenendo le stesse condizioni economiche.	
Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà	
facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti,	
corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando	
con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non	
perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.	
La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio	
tecnico formulato dall'Azienda Sanitaria.	
I costi derivanti dalle modifiche conseguenti la fornitura di un prodotto	
diverso da quello offerto sono a totale cura ed onere del soggetto	
aggiudicatario. Resta inteso che rimane a cura ed onere della ditta fornitrice	
ogni altra incombenza derivante dalle azioni di ritiro.	
Art. 14. (Ritiro dei prodotti)	
Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda	
Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla	
produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.	
Art. 15. Modalità di fatturazione e pagamenti	
Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria	
destinataria della fornitura e dovranno essere redatte secondo le norme in	
vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL	
TO4. La liquidazione della fattura è disposta previo accertamento, da parte del	
Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e	
quantità rispetto alle prestazioni dovute. I mandati di pagamento saranno	
10	

emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.	
192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa	
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per	
individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo	
mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a	
carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi,	
ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal	
D.Lgs. 192/2012, è quello legale. Le fatture dovranno essere intestate	
all'Azienda Sanitaria Locale TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - p.iva	
09736160012	
Il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito	
www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASL TO4 è il seguente:	
G9K5L3	
Art. 16. Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa	
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato	
dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17	
dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario ha comunicato la lista dei conti	
correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in	
oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad	
operare.	
Dovrà essere comunicata tempestivamente ogni eventuale modifica.	
In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie"	
tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori,	
servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono	
essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario	
11	

dedicato (c.d. "obbligo di tracciabilità") pena la nullità assoluta del contratto	
di appalto (Clausola risolutiva).	
A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) di riferimento è il	
seguente:	
Art. 17. Tesoreria dell'Azienda sanitaria	
La Tesoreria dell'ASLTO4 è attualmente l'Istituto bancario INTESA	
SANPAOLO. E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento	
effettuato a favore dell'ASL TO4. L'Azienda sanitaria è intestataria del	
seguente conto corrente: Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Ivrea, Piazza	
Balla 7, 10015 Ivrea (TO) conto corrente bancario n. 100000046184 intestato	
all'ASL TO4 - Codice IBAN: IT 81 S 03069 30540 100000046184.	
Art. 18. Cessione del contratto	
Ai sensi dell'art. 119 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di	
nullità fatti salvi i casi di cui all'art. 120, tra cui ristrutturazioni societarie,	
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.	
Art. 19. Cessione di crediti derivanti da contratto	
Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del vigente Codice dei Contratti pubblici	
D.Lgs. n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto,	
si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva	
autorizzazione dell'Azienda Sanitaria TO4.	
La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.	
Essa è efficace ed opponibile all'Azienda Sanitaria TO4 qualora questa non la	
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45	
gg dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata	
12	

notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili	
al cedente in base al contratto.	
Art. 20. Modifiche in corso di esecuzione del contratto	
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
dall'esecutore. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice	
Appalti), nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASL TO4 potrà chiedere	
all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a	
concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal	
contratto.	
Come previsto dagli atti di gara inoltre ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a)	
del D.Lgs. n. 36/2023 nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 D.L.	
34/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 56 del 26/05/2023, in	
ipotesi di assunzione di personale in esito a procedure concorsuali o di nuova	
e differente organizzazione aziendale che consenta la riduzione dei costi, la	
Stazione Appaltante si riserva la facoltà – con riferimento a ciascun Lotto – di	
ridurre consequenzialmente il fabbisogno sopra indicato nelle tabelle di cui al	
punto 3, anche in misura inferiore al quinto, dando preavviso	
all'aggiudicatario sessanta giorni prima dell'operatività della riduzione che	
ecceda il quinto dell'importo contrattuale.	
Art. 21. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi	
al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei	
confronti dell'Azienda Sanitaria TO4 fino a che il cessionario, ovvero il	
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non	
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1	
13	

Art. 23. Penalità	
disattenderle.	
contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di	
si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del	
istruttoria, dal Responsabile Unico del Progetto (RUP). In tale provvedimento	
Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata	
cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.	
a mezzo Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a	
risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta, mediante lettera inviata	
adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata	
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale	
Art. 22. Inadempimenti contrattuali	
effetti loro attribuiti per legge.	
decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli	
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,	
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo	
84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i Ferme restando le ulteriori	
(certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt.	
di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia'	
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni	
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti	
previsti nel disciplinare di gara. Nei sessanta giorni successivi l'ASL TO4 può	
1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione	
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio	

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
eccezionali per i quali la Ditta aggiudicataria non abbia trascurato le normali	
precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non	
abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'A.S.L. TO4	
contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i	
tempi e le modalità di esecuzione del servizio, A.S.L. TO4, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità nel rispetto di quanto	
previsto dall'art. 126 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) secondo cui "Le	
penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento	
di detto ammontare netto contrattuale".	
L' A.S.L. TO4 farà pervenire per iscritto alla Ditta aggiudicataria le	
osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale),	
nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni	
pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso	
dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.	
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni	
entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della nota di contestazione; la medesima	
non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti	
influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati	
per iscritto.	
Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui	
sopra o non vengano accettate dall' A.S.L. TO4, verranno applicate le penali	

sopra descritte.	
Art. 24. Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.	
Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante	
provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento	
stesso, nei seguenti casi:	
a)qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;	
b)qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del	
Ministero degli Interni risultino positivi;	
c)qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei	
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge	
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;	
L' azienda sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti	
anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le stesse,	
qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle	
precedenti lettere a), b), c), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella	
immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è	
tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che	
l'Azienda Sanitaria è chiamata a sopportare per il rimanente periodo	
contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al	
verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando	
l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi	
della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione	
scritta alla Ditta aggiudicataria.	
40	

Art. 25. Risoluzione del contratto	
Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa	
comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dall'art. 122 e	
seguenti del D.Lgs. 36/2023 e nei seguenti casi:	
a) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento,	
amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a	
carico dell'aggiudicatario;	
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno	
dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula	
del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
c) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali	
nell'arco di un breve periodo di tempo;	
d) interruzione non giustificata della fornitura;	
e) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e	
s.m.i.	
f) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del	
D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;	
g) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;	
h) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di	
più penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;	
i) constatazione di casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;	
j) comminazione di più penali per ritardata consegna in un breve periodo di	
tempo;	
k) gravi inadempienze, tali da pregiudicare il regolare svolgimento della	
fornitura;	

1) comportamento del fornitore contrario al P.T.P.C. e alle norme del Codice	
di Comportamento dell'ASL TO4.	
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre	
a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo	
di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti	
che l'Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale,	
a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.	
Art. 26. Clausola limitativa delle proponibilità di eccezioni	
Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni	
al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal	
procedimento di gara. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende	
formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione	
scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata	
delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere	
fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile	
relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.	
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto	
fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano	
state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame	
dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.	
Art. 27. Recesso unilaterale	
Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà, di	
recedere dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 30 (trenta)	
giorni solari, nei seguenti casi:	
o in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione	_
18	
10	(

funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza nella esecuzione della	
fornitura, facendo venir meno la necessità della prestazione oggetto	
del presente contratto;	
o per motivate esigenze di pubblico interesse;	
o qualora nel corso della validità del periodo contrattuale diventino	
efficaci, relativamente alla fornitura in oggetto, Convenzioni per	
l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP	
o Società di Committenza Regionale-S.C.R.) a condizioni economiche	
inferiori a cui il soggetto contraente decida di non conformarsi.	
Il recesso si attua con semplice preavviso, senza che il contraente possa	
pretendere danno o compensi di sorta, ai quali lo stesso dichiara	
espressamente di rinunciare.	
Il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso	
di esecuzione, secondo il corrispettivo contrattuale pattuito.	
Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le	
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
alcuno all'Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento	
delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il	
corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per	
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad	
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.	
Art. 28. Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della	
Corruzione e norme del Codice di Comportamento	
Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale	1
<u>*</u>	
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'ASL TO4 con	
19	

deliberazione n. 221 del 24/03/2023 nonché delle norme riportate nel Codice	
di Comportamento aggiornato con la deliberazione del Direttore Generale n.	
920 del 21/10/2022 (consultabili all'indirizzo: www.aslto4.piemonte.it -	
Amministrazione Trasparente – il primo provvedimento alla voce "Altri	
contenuti – Prevenzione della Corruzione" e il secondo alla voce	
"Disposizioni Generali – Atti Generali". Un comportamento contrario a tali	
disposizioni può comportare l'irrogazione di penalità fino alla risoluzione del	
rapporto contrattuale.	
Art. 29. Protezione dati personali e dovere di riservatezza	
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e	
del D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.	
101/2018, la ditta prende atto che il presente	
contratto/convenzione/accordo comporta l'assunzione del ruolo di	
"Responsabile del trattamento dei dati" (di seguito denominato solo	
Responsabile) di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del	
contratto. Il Responsabile non ricorre a un altro Responsabile senza previa	
autorizzazione scritta, preventiva e generale, dell' ASL. TO4.	
Il Responsabile è già stato reso edotto in ordine ai suoi impegni e doveri in	
materia di trattamento dati per conto del Titolare (di seguito denominato	
Titolare) mediante apposito atto nel corso della procedura di gara.	
Il Responsabile si impegna a prestare le garanzie sufficienti prescritte dalle	
norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità	
ed in particolare, nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura,	
finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle	
categorie di interessati, oggetto del presente appalto d in particolare il	

Responsabile deve:  • svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i  presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o  eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i  presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in  materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al  provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività  comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un  livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita  anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non  consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad  eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i  presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in  materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al  provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività  comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un  livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita  anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non  consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad  eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;  • adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un  livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita  anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non  consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad  eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita  anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non  consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad  eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
successivi, integrativi del contratto e alle indicazioni o best practices	
segnalate. Se richiesto dal Titolare, tali misure, definite in conformità all'art.	
32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle	
finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonchè, l'analisi dei rischi	
specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure	
tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza	
adottato, devono essere condivise formalmente con il Titolare dandone	
evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta	
viene richiesto dal Titolare;	
redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai	
requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;	
21	

non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso	
un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del	
Titolare e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il	
trasferimento stesso;	
restituire (comprese le copie) o cancellare i dati al termine del	
trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni fornite dal	
Titolare.	
Il Responsabile deve inoltre:	
coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto	
dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della	
durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del	
Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:	
- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12	
a 22 del GDPR;	
- in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data	
breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto	
-	
sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;	
• in conformità al principio di responsabilizzazione (cd.	
"accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria	
per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal	
GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a	
notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di	
protezione dei dati;	
informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la	
struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del	
22	

Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;	
prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da	
parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi	
da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando	
contestualmente il Titolare con la massima celerità);	
richiedere preventiva autorizzazione al Titolare qualora si intenda	
subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative	
vigenti	
- specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali,	
impegnandosi ad imporre al sub Responsabile o al soggetto terzo, gli stessi	
obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o nei suoi atti	
Successivi ed integrativi.	
Nei casi di cui al comma 1, è cura del Responsabile segnalare	
preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati	
(RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale	
Riferimento per intrattenere i rapporti con il Titolare in merito a tutti gli	
aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.	
Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile si impegna altresì a garantire che	
le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate	
a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la	
formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo	
sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più	
appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello	
svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe	
misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il	
23	

Responsabile anche in tale eventualità, assicura al Titolare che i dati e i	
materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a	
garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.	
Nei casi di cui al comma 1, in particolare, il Responsabile è autorizzato ad	
accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso	
messi a disposizione dal Titolare o comunque acquisiti, appresi, visionati ai	
fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura	
strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché	
nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.	
Nei casi di cui al comma 1, al Responsabile è fatto divieto di effettuare copie	
non autorizzate di dati e/o documenti del Titolare o di Enti Clienti e, inoltre,	
alla scadenza del contratto/convenzione/accordo deve essere comunicata per	
iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato	
e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.	
Il Responsabile è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di	
ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con	
riferimento a:	
- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie	
obbligazioni contrattuali;	
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti	
dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o	
utilizzate.	
Il Responsabile assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo	
dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del	
software di cui dispone per dare esecuzione al contratto/convenzione/accordo,	
24	

nonché di tutta la documentazione del Titolare o di suoi clienti. Tali doveri di	
riservatezza dovranno inoltre intendersi protratti per 10 anni.	
Al contempo, anche il Titolare assicura la segretezza e la confidenzialità dei	
dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la	
documentazione fornita dal Responsabile.	
Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti	
successivi ed integrativi del contratto, o nel caso in cui il Responsabile abbia	
agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Titolare, esso	
sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Titolare – ivi	
inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il	
Titolare da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in	
conseguenza di tale violazione.	
Il Titolare potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione -	
valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di	
gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni	
contrattuali, il Titolare avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto	
immediato il contratto/convenzione/accordo.	
Art. 30. Rinvio	
Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano	
applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara, e tutti gli atti	
connessi, che ha regolato la gara espressamente accettati dal soggetto	
aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non	
materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a	
quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di	
25	

gara.	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi	
allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.	
Infine l'impresa è ovviamente tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti,	
regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con	
particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in	
contrasto con le disposizioni del Capitolato.	
Art. 31. Foro competente	
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o	
nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti	
autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.	
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della	
controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente	
esclusivamente il foro di Ivrea.	
Art. 32. Spese di contratto, registrazione e varie	
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.	
36/2023 e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U.	
approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
Le spese di bollo (€ 16,00 ogni quattro facciate), assolta in modo virtuale ex	
art.15 DPR 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria	
sono a completo carico del soggetto contraente.	
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai	
sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati,	
archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal	
presente atto ed effetti fiscali connessi.	
26	

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico	
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme	
collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma	
digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al	
fornitore tramite posta elettronica certificata.	
Art. 33. Riepilogo documentazione allegata	
E' materialmente allegata al presente atto e costituisce parte integrante e	
sostanziale la seguente documentazione:	
ALLEGATO A: prospetto affidamento	
Patto d'integrità	
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non	
materialmente allegati, i seguenti documenti e atti: atti richiamati in premessa.	
Il presente contratto è formato da numero 33 articoli, dall'Allegato A, dal	
Patto d'integrità.	
Per L'Impresa	
Per l'Azienda Sanitaria Locale TO4	
\$\$\$\$\$\$\$\$\$	
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. s'intendono	
specificatamente approvati gli articoli:	
(tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa) –	
(Inadempienze) – (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) – (Clausola	
risolutiva espressa ex art.1456 c.c.) – (Foro competente)	
Per l'Impresa	
\$\$\$\$\$\$\$	